

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo dal Lago di Viverone, in Comune di Viverone, assentita all'Azienda Agricola Tarello Mario con D.D. n. 1.318 del 30.08.2021. PRAT. 163AT.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.318 del 30.08.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., al Sig. TARELLO Mario, residente in Comune di VIVERONE – Cascina Airale Grande n. 2 – (omissis) – il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, ad uso Agricolo, dal Lago di Viverone, in Comune di VIVERONE, oggetto della D.D. 16 luglio 2018 n° 782;

di stabilire che, ai fini del presente provvedimento, lo “zero idrometrico” del Lago è fissato alla quota di 230,10 m. s.l.m., da leggere in corrispondenza dell'idrometro A.R.P.A. di Aniasco;

di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, mediante pescaggio dal Lago, con un tubo in polietilene del diametro Ø cm. 8 - collegato ad una vasca di raccolta, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 1,5 - quella media il valore di litri/sec. medi 0,12 - corrispondenti a un volume di prelievo di circa 1.300 metri cubi annui, riferiti al periodo di utilizzo dichiarato: dal 1° giugno al 30 settembre, senza obbligo di restituzione delle colature;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo, irriguo (omissis);

ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);

in base a quanto previsto per i prelievi idrici dal Lago di Viverone, dall'Allegato “A” alla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 21-4635 e dal parere espresso dal Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali (con nota Prot. 17.295/2018), l'attingimento d'acqua autorizzato con la presente sarà soggetto alle seguenti prescrizioni:

dovrà essere limitato al periodo da giugno a settembre;

potrà essere praticato unicamente quando il livello del Lago si mantenga al di sopra del limite di -60 cm. sotto il livello medio del Lago (c.d. “zero idrometrico”), come definito al punto 2. della presente;

al di sotto di tale soglia, l'attingimento dovrà essere immediatamente interrotto, al fine di garantire la conservazione di habitat e specie;

l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di imporre l'interruzione del prelievo in corrispondenza di un nuovo livello di riferimento, qualora questo venga rideterminato dall'Autorità competente alla gestione del S.I.C. "IT1110020";

il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza (omissis);

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorita' Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco POZZATO